

Docenti neoassunti: anno di formazione e periodo di prova

<i>Riferimenti normativi</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Articoli 438 e 440 D.Lgs 16.4.1994, n. 297 • C.M. 10.9.1991 n. 267 • C.M. 29.1.1997, n. 73 • Nota 28.5.2001, prot. n. 39 • C.M. 24.11.1995, n. 357 • C.M. 3.2.2006, prot. n. 196 • C.M. 7.2.2007, n. 2081 • C.M. 29.2.2008, prot. n. 3699
Immissioni in ruolo	
<i>Docenti immessi in ruolo per la prima volta</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Sono tenuti ad effettuare l'anno di formazione.
<i>Già di ruolo in altro ordine di scuola</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Effettuano soltanto il periodo di prova.
<i>Già di ruolo su altra cattedra dello stesso ruolo di provenienza</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Non effettuano né l'anno di formazione né il periodo di prova.
Passaggi	
<i>Passaggi di cattedra</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Non effettuano né l'anno di formazione né il periodo di prova.
<i>Passaggi di ruolo</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Effettuano soltanto il periodo di prova.
<i>L'anno di formazione</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Va effettuato una sola volta nel corso della carriera. • Consiste in: <ul style="list-style-type: none"> • svolgimento di almeno 180 giorni di servizio dal 1° settembre alla fine delle lezioni, più gli eventuali esami; • assegnazione di un docente "tutor"; • frequenza obbligatoria del corso di formazione organizzato dall'amministrazione (durata 15 ore in presenza e 12 ore on-line – piattaforma Ansa (ex Indire) – periodo marzo/maggio); • elaborazione di una "tesina-relazione finale" sulle attività svolte e sugli argomenti trattati nel corso di formazione, concordata con il tutor; • discussione tesina – relazione finale con il comitato di valutazione della scuola; • relazione del comitato di valutazione, che dovrà esprimere il parere sul superamento o meno dell'anno di formazione; • relazione del dirigente scolastico; • decreto del dirigente scolastico di conferma in ruolo con superamento del periodo di prova.

<p><i>Il periodo di prova</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Non sono previsti l'assegnazione del tutor, il corso di formazione, la discussione della tesina. • Consiste in: <ul style="list-style-type: none"> • svolgimento di almeno 180 giorni di servizio dal 1° settembre alla fine delle lezioni, più gli eventuali esami; • relazione del comitato di valutazione, che dovrà esprimere il parere sul superamento o meno dell'anno di prova; • relazione del dirigente scolastico; • decreto del dirigente scolastico di conferma in ruolo con superamento del periodo di prova
<p><i>Periodi computabili per il compimento dei 180 giorni</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • le domeniche e tutti gli altri giorni festivi, le vacanze natalizie e pasquali; • le 4 giornate di riposo previste dalla lettera b) della legge 937/97; • il/i giorno/i libero/i; • i periodi di interruzione delle lezioni dovute a ragioni di pubblico interesse; • il periodo compreso tra il 1° settembre e l'inizio delle lezioni; • il servizio prestato nelle Commissioni d'esame; • la frequenza di corsi di formazione e aggiornamento; • il primo mese di congedo di maternità (c.d. astensione obbligatoria).
<p><i>Periodi non computabili per il compimento dei 180 giorni</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • i periodi di ferie, permessi, assenze, aspettative.
<p><i>Orario di servizio settimanale ridotto (part time)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ai sensi dell'articolo 438 - comma 2 – “negli istituti e scuole di istruzione secondaria od artistica, il periodo di prova del personale docente è valido anche se prestato per un orario inferiore a quello di cattedra”.
<p><i>Mancato raggiungimento dei 180 giorni di servizio per congedo di maternità</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Una volta superato il periodo di prova, il/la docente ha diritto alla retrodatazione della conferma in ruolo non solo giuridica ma anche economica. • Il diritto sussiste soltanto se il congedo di maternità fu determinante al mancato superamento della prova.
<p><i>Mancata partecipazione alle attività seminariali</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Essenziale al superamento dell'anno di formazione è la prestazione di servizio per almeno 180 giorni dell'anno scolastico. • Le attività seminariali possono in tutto o in parte mancare per causa di forza maggiore documentata. • La C.M. n. 267/1991 prevede la possibilità di discutere la relazione da parte di quei docenti che, pur avendo prestato il prescritto servizio minimo di 180 giorni, non abbiano potuto, per giustificati e documentati motivi, partecipare alle attività seminariali (formazione in presenza), ovvero le abbiano potute frequentare solo parzialmente.
<p><i>Attività di formazione, discussione relazione finale e astensione obbligatoria</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • La C. telegrafica n. 357 del 2.11.1984 precisa che la lavoratrice madre in astensione obbligatoria, che abbia compiuto 180 giorni di servizio nell'anno scolastico, può sostenere, previa autorizzazione del suo medico di fiducia, la discussione della relazione finale col Comitato per la valutazione del servizio. • La C.M. 267/1991 prevede anche che la discussione della relazione possa essere rinviata all'anno successivo, allorché la docente sia legittimamente impedita solo al momento della discussione stessa. • La C.M. 3699/2008 consente alla lavoratrice madre, seppure in assenza di regolare prestazione del servizio, di svolgere le attività di formazione.
<p><i>Personale neo-nominato che opta per il conferimento di supplenza ai sensi dell'art. 36 del CCNL 29.11.2007</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • È tenuto al superamento del periodo di prova al rientro in servizio nel posto di insegnamento o nella classe di concorso di titolarità.